



IL PROCURATORE FEDERALE

Spett.le
Commissione Disciplinare Nazionale
S E D E
Raccomandata a mano

Egr. Sig.
MORATTI Massimo
c/o F.C. Internazionale Milano S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 9
20122 M I L A N O
Via fax: 02-781514

Egr. Sig.
PREZIOSI Enrico
c/o Genoa Cricket & Football Club SpA
Villa Rostan – Centro Sportivo Signorini
Via Ronchi, 67
16155 G E N O V A
Via fax: 010-6128344

Spett.le
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 9
20122 M I L A N O
Via fax: 02-781514

Spett.le
GENOA Cricket & Football Club SpA
Villa Rostan – Centro Sportivo Signorini
Via Ronchi, 67
16155 G E N O V A
Via fax: 010-6128344

Al Signor
Presidente della F.I.G.C.
S E D E

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Po, 42 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - 84914011-4018
telefax +39 06 84914032-4033
P.IVA 01357871001 - C.P. 2450

Al Signor
Direttore Generale della F.I.G.C.
S E D E

Al Signor
Segretario della F.I.G.C.
S E D E

e, p.c. Spett.le
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini 4
20124 MILANO
Via fax: 02-69010091

Il Procuratore Federale

Letti gli articoli apparsi sui siti internet www.telenord.it il 21.5.2009, nonché sui siti internet dei quotidiani "La Gazzetta dello Sport" il 19.5.2009, "Corriere dello Sport Stadio" il 20.5.2009, "Repubblica" del 20.5.2009, "Il Secolo XIX" il 20.5.2009 e 21.5.2009, nonché sul sito internet www.fcinternews.it il 21.5.2009, nei quali viene riferito di un incontro tra il socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, ed il presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., Dott. Massimo Moratti, avente ad oggetto accordi per la cessione ed acquisto di calciatori tra le due compagini;

letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale all'esito dell'attività inquirente disposta;

esaminati gli atti formati ed i documenti acquisiti in sede di attività inquirente;

RILEVATO

- che tutti gli articoli di stampa indicati in epigrafe fanno riferimento ad un'intervista rilasciata dal socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi all'emittente locale Telenord nell'ambito della trasmissione "We are genoa", riportata tra virgolette nel sito della stessa ed avente il seguente preciso tenore: "Ho visto Moratti a colazione, abbiamo raggiunto un accordo sulla valutazione dei due giocatori (Motta e Milito) e ci siamo stretti la mano. Tra di noi c'è molta simpatia e nel futuro potrebbero esserci altre collaborazioni. Non voglio entrare nei dettagli: abbiamo ottenuto delle contropartite importanti. Posso rivelare solo che dell'affare fa parte Acquafresca";
- che tali dichiarazioni sono state riconosciute come proprie dal sig. Enrico Preziosi in sede di sua audizione da parte del collaboratore della Procura Federale, con la precisazione che nel corso dell'incontro con il Dott. Moratti non si sarebbe fatto riferimento allo "importo globale dell'operazione" ed alle contropartite tecniche;
- che il socio di riferimento della Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, è a tutt'oggi inibito a seguito di provvedimento della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 27.5.2005 con la quale è stata irrogata allo stesso la sanzione dell'inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

- che, in sede di sua audizione da parte del collaboratore della Procura Federale, il Dott. Massimo Moratti, presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., ha riferito di conoscere il sig. Enrico Preziosi quale presidente della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e di aver invitato a colazione lo stesso presso la sua residenza un giorno della fine di maggio del 2009;

- che le dichiarazioni rese dal sig. Enrico Preziosi nell'intervista sopra riportata testualmente, non possono che essere ritenute aderenti alla realtà degli accadimenti svoltisi, in quanto pienamente confessorie in relazione alla commissione di una violazione disciplinare;

- che le medesime dichiarazioni, poi, in relazione alla loro credibilità, sono coerenti con l'intera ricostruzione della trattativa per la cessione dei calciatori Milito e Motta dalla Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Football Club Internazionale Milano S.p.A., così come ricostruita da tutti i tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale; tutti i tesserati ascoltati, infatti, hanno parlato di un primo contatto tra le società a gennaio del 2009 e di incontri rivolti alla concreta trattativa economica e conclusione della cessione nel mese di giugno 2009, con la conseguenza che un incontro negli ultimi giorni del mese di maggio del 2009 tra le due massime espressioni delle società appare perfettamente compatibile e credibile nel suo accadimento;

- che nelle dichiarazioni del sig. Preziosi, inoltre, si fa espresso riferimento a contropartite tecniche alla cessione dei calciatori Milito e Motta e ne individua precisamente una nel calciatore Acquafresca; in altri termini, pertanto, nelle dichiarazioni rese il sig. Preziosi fa riferimento alla conclusione di un accordo complesso che comportava il trasferimento di tre calciatori, che effettivamente è stato formalizzato dalle due società dopo appena un mese, circostanza che conferma ulteriormente la credibilità delle affermazioni del sig. Preziosi stesso in relazione al suo incontro con il Dott. Moratti;

- che, al contrario, non appaiono attendibili le dichiarazioni rese dal Dott. Moratti, in sede di sua audizione, nella parte in cui lo stesso ha riferito di essere stato avvisato dal sig. Preziosi della sua inibizione e di non aver pertanto parlato con lui di mercato di calciatori, in primo luogo perché è inverosimile che il Dott. Moratti non fosse a conoscenza della vicenda che ha riguardato il Sig. Preziosi, sopra richiamata, ed in secondo luogo, poiché, in ogni caso, detta dichiarazione non avrebbe alcuna rilevanza, in virtù del principio sancito dall'art. 2, comma 3, del C.G.S., secondo cui "i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione";

- che ugualmente non attendibili appaiono le dichiarazioni rese dal Dott. Moratti, in sede di sua audizione, nella parte in cui lo stesso ha riferito che evidentemente quanto dichiarato dal sig. Preziosi nell'intervista sopra riportata doveva riferirsi ai "contatti ed incontri che si tenevano tra le dirigenze dell'Inter e del Genoa e non di quanto ci siamo detti io e Preziosi nel corso dell'incontro del maggio scorso"; tanto perché gli altri tesserati ascoltati dal collaboratore della Procura Federale in sede di attività inquirente hanno evidenziato che gli incontri relativi alla cessione reciproca dei calciatori tra le due società sono avvenuti nel successivo mese di giugno;

RITENUTO

- che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dott. Massimo Moratti, presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nell'attività attinente alla cessione di propri calciatori e acquisto di calciatori con la società Genoa, avuto contatti, nel mese di maggio del 2009, con il socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, soggetto inibito;

- che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enrico Preziosi, socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, per avere avuto lo stesso, nel mese di maggio del 2009, nonostante fosse inibito, un incontro con il presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., Dott. Massimo Moratti, nel corso del quale ha trattato la cessione di propri calciatori e l'acquisto di calciatori provenienti dalla società rappresentata dal proprio interlocutore;

ritenuto, altresì, che nella veste sopra indicata, rilevante all'interno dell'ordinamento federale, il signor PREZIOSI ha violato anche il disposto di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell'art. 10, comma 1, del C.G.S., quale concorrente necessario nell'attività del Presidente della Football Club Internazionale Milano S.p.A. (per avere concorso nella violazione del Dott. Moratti al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del C.G.S.);

- che la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. è tenuta a rispondere ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio presidente, Dott. Massimo Moratti, per responsabilità diretta;

- che la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. è tenuta a rispondere ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio socio di riferimento, sig. Enrico Preziosi, per responsabilità oggettiva;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Mormando;

- visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e f e r i s c e

alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1. il Sig. **MORATTI Massimo**, Presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A.;
2. il Sig. **PREZIOSI Enrico**, socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.;
3. la società **FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.**;
4. la società **GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A.**;

per rispondere:

- il primo:

della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nell'attività attinente alla cessione di propri calciatori e acquisto di calciatori con la società Genoa, avuto contatti, nel mese di maggio del 2009, con il socio di riferimento della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, soggetto inibito;

- il secondo:

- A) della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, per avere avuto lo stesso, nel mese di maggio del 2009, nonostante fosse inibito, un incontro con il presidente della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., Dott. Massimo Moratti, nel corso del quale ha trattato la cessione di propri calciatori e l'acquisto di calciatori provenienti dalla società rappresentata dal proprio interlocutore;
- B) della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell'art. 10, comma 1, del C.G.S., quale concorrente necessario nell'attività del Presidente della Football Club Internazionale Milano S.p.A. (per avere concorso nella violazione del Dott. Moratti al precetto di cui all'art. 10, comma 1, del C.G.S.);

- la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo presidente, Dott. Massimo Moratti.

- la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo socio di riferimento, sig. Enrico Preziosi;

◀ Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e la trasmissione del fascicolo originale alla Commissione Disciplinare.

Agli interessati comunica che, il Presidente della Commissione Disciplinare innanzi indicata provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e termini di cui all'art. 30, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.

IL PROCURATORE FEDERALE

